

## **TI\_GERICHTE 11.2012.57 vom 3. November 2008**

TI Tribunale d'appello, 2008-11-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.57\\_d20081103](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.57_d20081103)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.57 du 3 novembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.57 del 3 novembre 2008

### **Regeste**

Modifica di sentenza di divorzio: affidamento del figlio

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Il 29 maggio 2012, ancor prima di presentare appello, AP 1 ha chiesto alla Camera di nominare al figlio un curatore di rappresentanza, reiterando la domanda il 12 luglio 2012. Ora, nelle procedure di diritto matrimoniale il giudice ordina che il figlio sia rappresentato – se necessario – da un curatore esperto in questioni assistenziali e giuridiche (art. 299 cpv. 1 CPC), segnatamente nei casi previsti dall'art. 299 cpv. 2 CPC. Solo se la richiesta è formulata dal figlio capace di discernimento la rappresentanza è ordinata per legge (art. 299 cpv. 3 CPC). In concreto la richiesta emana da un genitore. Occorre valutare dunque se essa sia necessaria (nel senso dell'art. 299 cpv. 1 CPC), il che non si ravvisa nella fattispecie. Intanto l'opinione del figlio, accertata da una specialista dopo ore di ascolto, è nota. Inoltre la contesa sull'affidamento si riconduce all'oggettiva distanza fra le residenze dei genitori, i quali già si sono impegnati per trovare una soluzione condivisa – e difficilmente suscettiva di miglioramenti – dal profilo del diritto di visita e delle relazioni personali tramite videochiamata. In simili circostanze la nomina di un curatore di rappresentanza non appare necessaria per il bene del figlio, tanto meno ove si consideri lo “sforzo enorme” del ragazzo “per non fare torto a nessuno” (rapporto di audizione del 20 settembre 2013, pag. 3 a metà) e quindi per non volersi fare parte attiva (fosse solo per il tramite di un curatore di rappresentanza) nel conflitto fra i genitori.

#### **E. 3**

All'appello AP 1 acclude un certificato medico dell'8 maggio 2012 redatto dal dott. \_\_\_\_\_, psichiatra e psicoterapeuta che ha avuto in cura il figlio, il rapporto dell'anno 2011 stilato dalla curatrice educativa del figlio e una pagina di \_\_\_\_\_ facente capo a \_\_\_\_\_ (stampata il 4 giugno 2012), chiedendo inoltre di aggiornare il carteggio richiamato dalla Commissione tutoria regionale 6. Il 25 settembre 2012 egli ha poi inoltrato varia documentazione scaricata dal sito della Corte di giustizia della California, Contea di \_\_\_\_\_, inerente a una causa fra AO 1 e il marito. La convenuta, da parte sua, ha prodotto il 10 ottobre 2013 un rapporto del 2 agosto 2013 relativo a un intervento della polizia aeroportuale di Los Angeles in esito a un diritto di visita. Si tratta di documenti in sé proponibili (art. 317 cpv. 1 CPC), ma che poco o punto sussidiano ai fini del giudizio. L'opinione del figlio – come detto – è stata appurata da questa Camera con l'ausilio di una specialista. Che il ragazzo si trovi bene sia con l'uno sia con l'altro genitore è pacifico. Questioni estranee al bene di lui non interessano. Circa il rapporto della curatrice educativa per il 2011, esso è stato versato agli atti, mentre quello del 2012 non risulta essere stato redatto. Infine non si vede – né l'attore spiega – quali altri elementi utili per il giudizio

potrebbe portare il richiamo di altre carte (per altro non recenti) dalla Commissione tutoria regionale 6.

#### **E. 4**

L'appellante rimprovera al Pretore di avere reputato tardive le sue osservazioni del 17 maggio 2011 a una lettera dell'11 febbraio 2011 in cui la dott. \_\_\_\_\_ auspicava modifiche al verbale di un'udienza tenutasi il 26 gennaio 2011 per la sua audizione in qualità di perita. A suo parere quello scritto andava considerato almeno in applicazione del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né il Pretore poteva dichiararlo tardivo a un anno di distanza senza disattendere il principio della buona fede processuale, nemmeno la controparte avendo eccepito alcunché (appello, pag. 17 punto 3). In realtà la doglianza è superata, nell'appello l'attore non valendosi più dello scritto che il Pretore ha espunto dagli atti. In proposito non giova dunque attardarsi. Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

#### **E. 5**

Per quanto concerne l'affidamento di M\_\_\_\_\_, il Pretore ha passato in rassegna le numerose critiche dell'attore al referto della perita, la quale, appurata l'idoneità di entrambi i genitori alla custodia parentale, ha suggerito di lasciare l'affidamento di M\_\_\_\_\_ alla madre. Secondo il Pretore non sussistono gli estremi per scostarsi dall'orientamento dell'esperta, né l'opinione del ragazzo, che in alcune occasioni si è espresso per l'affidamento al padre, è decisiva, vista l'età, la sofferenza dovuta al distacco dalla madre e il sostanziale conflitto di lealtà verso i genitori. Quanto alle capacità genitoriali delle parti, esse risultano – a mente della perita – pressoché equivalenti, il maggior tempo a disposizione dell'attore, disoccupato alla ricerca di un impiego, essendo meramente transitorio. Per il primo giudice poi il criterio della stabilità non è determinante, giacché il ragazzo conosce già l'ambiente in cui vivono la madre e la sorella, parla inglese e ha visitato la scuola che potrebbe frequentare. Inoltre la convenuta denota migliori capacità nel favorire i contatti con il padre, anche se questi ha compiuto progressi al riguardo. Infine il contesto sociale, familiare e logistico a \_\_\_\_\_, dove il ragazzo trascorre volentieri le vacanze, è paragonabile a quello del Cantone Ticino. Anzi, la situazione familiare della convenuta appare più solida e stabile rispetto a quella dell'attore, da tempo senza attività e a carico della pubblica assistenza. In ultima analisi il Pretore ha optato così per la conferma dell'affidamento di M\_\_\_\_\_ alla convenuta, ciò che rimedierebbe anche a un certo scoramento del ragazzo e alla sua tristezza per la separazione dalla madre e dalla sorella.

#### **E. 6**

L'appellante si diffonde anzitutto in un'articolata critica al referto peritale, contestando punto per punto le valutazioni del Pretore. Ribadisce in sintesi che il trasferimento della convenuta in California è un fatto nuovo e importante, atto a giustificare la modifica della sentenza di divorzio, e che costei non ha idoneità genitoriali equiparabili alle sue, ove appena si pensi all'inopinata decisione di partire per gli Stati Uniti senza consultarlo e senza nemmeno attendere la fine dell'anno scolastico, affidandogli M\_\_\_\_\_ con soli quindici giorni di anticipo e con modalità discutibili. A ciò si aggiunge la decisione di mettere in cattiva luce il figlio aprendo un blog in cui denigrava lui come padre e le autorità locali. L'attore ricorda inoltre di avere più tempo a disposizione per accudire al figlio rispetto alla convenuta e che la situazione di quest'ultima non è per nulla solida, contrariamente a quanto crede il Pretore, dati i conflitti sorti con \_\_\_\_\_. Egli

sottolinea che la curatrice educativa ha attestato la sua capacità di favorire le relazioni del figlio con la madre, fa notare che M\_\_\_\_\_ sta superando le difficoltà e le sofferenze dovute alla separazione dalla genitrice e dalla sorella, lamentando che negli Stati Uniti il ragazzo perderà non solo la figura del padre, ma anche i punti di riferimento sociali e familiari che contribuiscono al suo equilibrio. A parer suo, determinante è la circostanza che M\_\_\_\_\_ vive con lui da due anni e mezzo e che il trasferimento in California pregiudicherà il bene del ragazzo, minando la stabilità da lui finalmente raggiunta.

#### **E. 7**

A istanza di un genitore, del figlio o dell'autorità tutoria, il giudice modifica l'attribuzione dell'autorità parentale stabilita in una sentenza di divorzio “se fatti nuovi importanti lo esigono per il bene del figlio” (art. 134 cpv. 1 CC). Le condizioni cui soggiace una modifica delle relazioni personali con i genitori sono rette dalle norme sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC). La modifica presuppone così che in seguito al verificarsi di fatti nuovi e importanti la disciplina fissata dal giudice del divorzio risulti ledere il bene del figlio, o minacciarlo concretamente, e che una nuova regolamentazione si imponga, la disciplina in vigore rivelandosi più pregiudizievole per il bene del minore rispetto alla perdita di stabilità e continuità che comporta la modifica. Centrale e prioritario rimane, come in esito al divorzio (art. 133 cpv. 2 CC), l'interesse del figlio, cui quello dei genitori deve cedere il passo, sicché il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze determinanti per il bene del minore e prendere in considerazione – per quanto possibile – l'opinione di lui (sentenza del Tribunale federale 5A\_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 13/2012 pag. 210 con riferimenti).

#### **E. 8**

La custodia parentale comprende il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio, di modo che il suo unico detentore può – di regola – stabilirsi all'estero con il figlio senza il consenso dell'altro genitore. In tal caso occorre tenere conto però della nuova situazione e adeguare la disciplina del diritto di visita (DTF 136 III 356 consid. 3.2). Il trasferimento all'estero può nondimeno essere vietato qualora costituisca una seria minaccia per il bene del figlio (DTF 136 III 357 consid. 3.3). Ne segue che, in linea di principio, il trasloco all'estero di un genitore affidatario insieme con il figlio non è un motivo sufficiente per modificare l'attribuzione dell'autorità parentale, anche se ciò implica cambiamenti di rilievo per il minore, come per esempio la lingua d'insegnamento scolastico. Una modifica dell'affidamento può essere chiesta invece se il trasferimento all'estero si traduce in uno sradicamento culturale del figlio, come nell'eventualità in cui il genitore affidatario intenda stabilirsi in Paesi di religione e modi di vita molto lontani da quelli cui il figlio è abituato, tanto più se la situazione economica, giuridica o politica di quel Paese è critica o instabile (sentenza del Tribunale federale 5A\_483/2011 del 31 ottobre 2011, consid. 3.3 pubblicato in: FamPra.ch 13/2012 pag. 211 con riferimenti; sentenza 5A\_369/2012 del 10 agosto 2012, consid. 3.1 e 3.2.1 con rimandi).

#### **E. 9**

In concreto l'attore non pretende che soccorrano presupposti come quelli testé accennati. Afferma che la situazione della convenuta e della sua famiglia in California non è favorevole come ritiene il Pretore, che AO 1 potrebbe anche separarsi dal marito, come lasciano presumere certi colloqui telefonici con \_\_\_\_\_ e la documentazione relativa a un processo pendente fra i due (da lui prodotta il 25 settembre 2012 in appello) e che il

sostegno da parte dei familiari della moglie negli Stati Uniti è attestato solo da dichiarazioni scritte senza valore di prova (appello, pag. 37 punto 7; lettera del 25 settembre 2012). Ora, per tacere del fatto che nelle cause del diritto di famiglia il giudice poteva assumere informazioni e rapporti scritti di terzi anche secondo la procedura ticinese (art. 419 a cpv. 1 CPC ticinese), come prevede oggi l'art. 190 cpv. 2 CPC, nulla suffraga l'ipotesi che il trasferimento in California comporti per M\_\_\_\_\_ uno sradicamento qualsiasi (egli parla inglese e conosce l'ambiente di \_\_\_\_\_) o anche solo una perdita di affetti. Nemmeno si intravede il rischio ch'egli possa venirsi a trovare in difficoltà economiche, la convenuta ed \_\_\_\_\_ risultando esercitare entrambi un'attività lucrativa (doc. 1, 3, 14 e 15) e risiedendo da tre anni in California senza incontrare apparenti problemi finanziari. Tanto meno l'appellante adombra l'eventualità che negli Stati Uniti il figlio non possa rimanere con la madre e la sua famiglia, quand'anche la convenuta si separasse dal marito. Si considerassero solo le circostanze addotte dall'attore al momento in cui ha inoltrato la petizione, di conseguenza, una modifica dell'affidamento sarebbe esclusa.

#### **E. 10**

Resta di fatto che, senza disconoscere quanto precede, M\_\_\_\_\_ vive con il padre dal 15 gennaio 2010. E secondo l'appellante il modo in cui la convenuta è partita per gli Stati Uniti, lasciandogli frettolosamente il figlio senza avvertirlo, non può essere ignorato, ancor meno ove si pensi che le ragioni meramente economiche da lei addotte per giustificare il trasferimento in California non giustificavano la sofferenza inferta a M\_\_\_\_\_. L'appellante deplora inoltre che la convenuta abbia messo “alla berlina” il figlio su un blog, denigrando lui, le curatrici educative e le autorità locali. Paventa altresì il rischio che negli Stati Uniti non ci sia più nessuno a vegliare su M\_\_\_\_\_, la convenuta non solendo rivolgersi a specialisti, mentre ora si occupano del ragazzo uno psicoterapeuta e la curatrice educativa (appello, pag. 36 punto 6a). L'attore contesta altresì le valutazioni della perita circa le capacità genitoriali della madre, facendo valere – in sintesi – che l'esperta ha incontrato la convenuta personalmente in una sola occasione e le ha parlato due volte per videochiamata, non ha approfondito le circostanze della partenza dal Ticino né dell'abbandono del figlio e ha trascurato la sofferenza causata in tal modo al bambino (appello, pag. 21 punto 4b). Per quanto riguarda l'assistenza di uno psicologo, in concreto lo psichiatra \_\_\_\_\_ non segue più il ragazzo dal dicembre del 2011 (lettera 19 settembre 2013 dell'avv. PA 1; certificato dell'8 maggio 2012 prodotto con l'appello). Nulla induce a supporre perciò che il ragazzo avrà bisogno di uno psicologo in America. Quanto all'apertura del blog denominato \_\_\_\_\_, il Pretore ha accertato che il figlio non ne è venuto a conoscenza e su di lui non ha dunque avuto effetti (sentenza, consid. 4b). Certo, non onora la convenuta avere dato pubblico sfogo ai suoi risentimenti verso il marito, le curatrici educative e le autorità, accusate di razzismo (doc. A a G nel fascicolo “istanza supercautelare e cautelare 23/26 settembre 2011”). Decisivo rimane unicamente però il bene del figlio e M\_\_\_\_\_ non risulta essere stato coinvolto nella vicenda. D'altro lato il Pretore non ha trascurato che AO 1 è partita sbrigativamente per la California senza M\_\_\_\_\_, ma ha condiviso l'opinione della perita, secondo cui ciò non ha provocato una rottura nella relazione tra madre e figlio (sentenza, consid. 4b). Pur non sottovalutando la sofferenza causata al bambino, egli ha tenuto conto del fatto che la convenuta era dovuta partire dopo essersi impegnata fin dall'estate del 2009 per organizzare il trasferimento in America dal profilo logistico, professionale e amministrativo, salvo vedersi notificare una decisione cautelare inopinata – chiesta dall'attore – che le impediva di portare il figlio con sé. Lo stesso appellante, del resto, non censura le capacità genitoriali della madre come tali,

alla quale appena un anno prima aveva accettato di affidare il figlio sottoscrivendo la convenzione sugli effetti del divorzio (doc. B). Non asserisce nemmeno che durante i lunghi periodi di visita trascorsi da M\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ la convenuta abbia dato adito a dubbi circa la sua idoneità educativa. Critica la decisione da lei presa nel gennaio 2010 di raggiungere la California senza attendere una sentenza di merito sull'affidamento del bambino. Si fosse preteso ciò, tuttavia, a distanza di quattro anni essa non sarebbe ancora potuta partire. Inoltre al momento di congedarsi essa ha pur sempre lasciato il figlio a una persona di assoluta fiducia come l'attore. La sua decisione non basta dunque per minarne o snaturarne l'idoneità all'affidamento, come ha rilevato anche la perita, né per dimostrare che quanto stabilito a suo tempo dal giudice del divorzio leda o minacci il bene del figlio. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

#### **E. 11**

L'appellante sostiene che, fosse pure equivalente l'idoneità genitoriale delle parti, l'autorità parentale va attribuita a lui per la sua maggiore disponibilità di tempo a occuparsi direttamente del ragazzo, per il radicamento del figlio nel Ticino e per evitare a quest'ultimo un'altra modifica dell'affidamento dopo tre anni, il legame di M\_\_\_\_\_ con la sorella non essendo tanto forte da imporsi su tali evidenze (appello, pag. 37 punti 7 a 9). Egli contesta inoltre l'opinione della perita, che suggerisce di lasciare il figlio alla madre, reputandone le conclusioni puramente dogmatiche e smentite da fatti concreti. A suo parere, dandosi un grave conflitto di lealtà come quello vissuto da M\_\_\_\_\_, occorre garantire al minore altri punti di riferimento, come il nuovo ambiente familiare, sociale e scolastico. Sostiene che, contrariamente a quanto reputa l'esperta, il ragazzo non langue in una condizione depressiva, ma sta superando il trauma causatogli dall'abbandono materno, come attestano le docenti e la curatrice educativa. La perita avrebbe sottovalutato – in sintesi – i rischi di un nuovo cambiamento, dimenticando che M\_\_\_\_\_ ha espresso più volte la sua preferenza per l'affidamento paterno e sorvolando sul fatto che un ragazzo già sofferente per l'abbandono da parte della madre dovrà affrontare nuove pene senza risolvere il conflitto di lealtà che lo affligge (appello, pag. 17 punto 4a, pag. 25 punti 4d a 4h). a) Il Pretore ha ponderato con attenzione le possibilità e la disponibilità di tempo dei genitori nel prendersi cura personalmente di M\_\_\_\_\_, apprezzando anche l'aiuto prestato dai rispettivi familiari (sentenza impugnata, consid. 7a e 7b). L'appellante eccepisce che il sostegno attivo fornito alla convenuta dal padre, dalla madre e dalla sorella in California non è poi così verosimile (sopra, consid. 9), ma al proposito non v'è ragione di mettere in dubbio quanto ha confermato anche M\_\_\_\_\_ (rapporto della curatrice C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per l'anno 2011 e rapporto della curatrice S\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_ del 16 settembre 2013, agli atti di appello). L'attore fa valere altresì il maggior tempo a sua disposizione, rilevando che un genitore non è tenuto a riprendere un'attività lucrativa finché il figlio a lui affidato non ha raggiunto i dieci anni di età, e che in tale prospettiva egli sta cercando ora un lavoro presso casa con orari regolari per stare più vicino possibile al ragazzo (appello, pag. 37 seg.). Ora, che l'appellante si cura di M\_\_\_\_\_ con scrupolo e diligenza è assodato (rapporto

#### **E. 16**

settembre 2013 della curatrice S\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per il 2011, pag. 1 a metà). Egli medesimo riconosce però di non poter rimanere senza lavoro e far capo alla pubblica assistenza a tempo indeterminato, se non altro per una questione d'immagine educativa verso il figlio prossimo

all'adolescenza. E al momento in cui troverà un impiego – foss'anche a tempo parziale, nei pressi e con orari regolari – la sua disponibilità di tempo non risulterà apprezzabilmente migliore di quella della convenuta, che lavora a tempo parziale e può svolgere parte del lavoro a domicilio (doc. 15). Convenuta che – si rammenta – non risulta incontrare problemi nell'occuparsi del figlio durante le visite in California. Neppure da tale profilo si ravvisano le premesse, di conseguenza, per modificare l'affidamento fissato dal giudice del divorzio. b) Più delicato è il problema legato alla stabilità delle relazioni. M\_\_\_\_\_ vive infatti dal gennaio del 2010 con il padre e si è inserito bene nell'ambiente scolastico, ha un buon rapporto con la famiglia paterna, con i compagni di scuola e con i coetanei della squadra di calcio giovanile. Seguito da uno psicologo, poi, pare avere raggiunto un suo equilibrio (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per il 2011, pag. 1 a metà). V'è da supporre quindi che la condizione depressiva e la situazione di grande sofferenza per la separazione dalla madre e della sorella minore accertate dalla perita, circostanze contestate dall'appellante, siano – almeno in parte – superate. Ciò non significa tuttavia che l'attuale giudizio debba consacrare il fatto compiuto. Ai fini della decisione non si tratta invero di accertare quale genitore offra le migliori garanzie per il bene del figlio in materia di affidamento (come per altro crede il Pretore), bensì se il bene del figlio richieda una soluzione diversa rispetto all'affidamento deciso con la sentenza di divorzio. E contrariamente all'opinione dell'appellante non risulta che la prospettiva di raggiungere la madre in California causi al ragazzo particolari sofferenze, men che meno ove si consideri che lo scoramento di lui si riconduce – o si riconduceva – proprio all'afflizione di essere stato lasciato in Svizzera. Si conviene che per M\_\_\_\_\_ l'attore è diventato in questi anni la “figura principale”, mentre la relazione con la madre è ormai “insicura, discontinua” e “in costruzione” (referto 20 settembre 2013 della psicoterapeuta \_\_\_\_\_, pag. 3 in basso). Le visite alla convenuta, di cui il ragazzo ha riferito in termini positivi e con grande partecipazione (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, pag. 2 a metà; rapporto della curatrice C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per il 2011, pag. 1 a metà; referto del 20 settembre 2013, pag. 2 a metà), confortano nondimeno una prognosi favorevole. Il rafforzamento del legame tra padre e figlio nel corso dell'affidamento cautelare e il fatto che il ragazzo abbia raggiunto un suo equilibrio personale non inducono inoltre a temere che la distanza fisica nuoccia agli affetti verso l'attore (tanto meno pensando alla possibilità di contatti per videochiamata) o sia mal sopportata dal figlio. Quanto alle relazioni con gli amici, la psicoterapeuta \_\_\_\_\_ ha accertato che per M\_\_\_\_\_ il nucleo familiare “M\_\_\_\_\_, madre, padre sorellina”, è ancora predominante rispetto alla rete sociale e delle amicizie (referto del 20 settembre 2013, pag. 2 a metà). Non risulta pertanto che il trasferimento del figlio in California sia atto a pregiudicare il bene di lui o a minacciarlo seriamente. c) Difficoltà sono insorte ultimamente, per vero, nelle relazioni fra la convenuta e la curatrice educativa (rapporto 16 settembre 2013 della curatrice S\_\_\_\_\_ B\_\_\_\_\_, pag. 2 in basso), come di una certa freddezza erano rimaste le relazioni con la curatrice precedente (rapporto di C\_\_\_\_\_ C\_\_\_\_\_ per il 2011, pag. 2). La convenuta non ha mancato inoltre di mostrare risentimento verso l'ex marito e ha accusato di razzismo le autorità ticinesi sul citato blog. Non consta tuttavia che essa abbia coinvolto il ragazzo in simili vicende. Anche la scena incresciosa verificatasi all'aeroporto di \_\_\_\_\_ nell'estate del 2013, al momento di far rientrare il ragazzo in Svizzera dopo la visita alla madre, si riconduce a intemperanze della nonna materna, non al comportamento della convenuta (lettera 23

ottobre 2013 dell'avv. PA 1, pag. 2). Inoltre i timori del padre circa un mancato rientro del figlio dalla California si sono dimostrati infondati, né risulta che la convenuta abbia mai intralciato i contatti tra lui e il ragazzo durante i soggiorni del ragazzo in America. Non v'è ragione di credere, dunque, che la convenuta possa ostacolare tali relazioni in futuro. d) L'ascolto di M\_\_\_\_\_ in appello dimostra infine che il ragazzo è consapevole della causa pendente fra i genitori e si rende conto delle conseguenze che la presente decisione potrà avere per lui. Chiamato a esprimersi su un eventuale trasferimento in California, in ogni modo, egli si è dimostrato aperto al cambiamento, senza sottovalutare che un conto è trascorrere a \_\_\_\_\_ le vacanze e un altro è risiedervi durevolmente, affrontando l'esperienza scolastica (referto del 20 settembre 2013, in particolare pag. 3 in alto). È vero che – come fa notare la specialista – il ragazzo si difende dal conflitto di lealtà nei confronti dei genitori, evitando di schierarsi per l'uno o per l'altro (referto, pag. 3 a metà). Pur tenendo conto di ciò, l'audizione non denota indizi che lascino trasparire timori o avversioni, né tradisce elementi che inducano a paventare un trasferimento negli Stati Uniti pregiudizievole per il suo bene. Nemmeno sotto tale profilo, di conseguenza, si ravvisano gli estremi per modificare l'affidamento previsto nella sentenza di divorzio. 12. Quanto precede non deve far dimenticare che, affidato cautelatamente al padre, M\_\_\_\_\_ sta seguendo la scuola dell'obbligo nel Ticino e che non sarebbe ragionevole fargli interrompere di punto in bianco una formazione senza programmarne adeguatamente le conseguenze. Nell'interesse del minore giova quindi modificare d'ufficio, in forza del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione, il dispositivo della sentenza impugnata e prevedere che il trasferimento di M\_\_\_\_\_ avvenga alla fine dell'anno scolastico in corso, il 30 giugno 2014. Fino ad allora il ragazzo rimarrà temporaneamente affidato al padre, il contributo alimentare a carico di quest'ultimo resterà sospeso e la disciplina delle relazioni personali, regolata cautelatamente dagli stessi genitori all'udienza in Pretura del 13 gennaio 2010 conformemente al bene del figlio (sopra, lett. D), proseguirà invariata. Ciò darà modo alla convenuta di assolvere nel frattempo le pratiche necessarie perché il figlio possa frequentare l'anno scolastico successivo in California senza soluzione di continuità. Darà modo al figlio, per altro verso, di prepararsi per gradi al cambiamento che lo aspetta e di assuefarsi alla prospettiva. 13. Nell'ipotesi in cui l'appello sull'affidamento del figlio fosse respinto, l'attore chiede che il contributo alimentare di fr. 500.– mensili indicizzato posto a suo carico dal Pretore nella sentenza impugnata (rispetto ai fr. 800.– mensili indicizzati fino al 12° compleanno e ai fr. 850.– mensili indicizzati fino alla maggiore età stabiliti nella sentenza di divorzio) decorra solo dal 1° gennaio 2013 e non già dall'emanazione della sentenza impugnata. La convenuta propone di respingere anche tale richiesta, facendo valere che l'ex marito ha avuto “tutto il tempo per trovarsi un'attività” e non necessita di “nessun periodo di adattamento”. La questione in realtà è divenuta senza oggetto, poiché la data del 1° gennaio 2013 è decorsa in pendenza di appello senza che il figlio sia ancora tornato con la madre. Non giustificandosi di imporre contributi alimentari a AP 1 fino a quel momento, l'attore ha avuto tutto il tempo per trovare un'attività remunerata da fr. 3800.– mensili (il reddito potenziale ascrittogli dal Pretore nella sentenza impugnata). 14. Le spese del giudizio odierno, compreso l'onorario di fr. 1100.– dovuto alla specialista incaricata di sentire il figlio in appello, come pure le ripetibili, seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il parziale accoglimento dell'appello per la modifica apportata d'ufficio da questa Camera al dispositivo della sentenza pretorile nulla muta di sostanziale al proposito, né esplica effetti apprezzabili sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che possono rimanere

invariate. L'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AP 1 contestualmente all'appello merita accoglimento. La grave ristrettezza del richiedente appare in effetti documentata, mentre non poteva disconoscersi all'appello parvenza di buon diritto fin dall'inizio, M \_\_\_\_\_ essendo stato sentito l'ultima volta ben un anno e mezzo prima che il Pretore statuisse. L'indennità spettante alla patrocinatrice d'ufficio, in mancanza di una nota professionale (che incombeva alla rappresentante produrre: sentenza del Tribunale federale 2C\_421/2011 del 9 gennaio 2012, consid. 9.3), va determinata per apprezzamento. In concreto la legale ha redatto il memoriale di appello (44 pagine), un'istanza per l'assunzione di nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (2 pagine), due lettere di mezza pagina e uno scritto conclusivo (2 pagine). Anche considerando il tempo necessario per esaminare le decisioni incidentali di questa Camera, per raccogliere e verificare la documentazione assunta in appello e per tenere qualche verosimile colloquio o scambio di corrispondenza con il cliente, un avvocato ragionevolmente conciso e speditivo non avrebbe verosimilmente profuso nell'assolvimento di un simile mandato, per ottenere lo stesso risultato, più di una trentina d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (fr. 600.–: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 6500.– complessivi. L'assegnazione di adeguate ripetibili renderebbe di per sé caduca l'istanza di gratuito patrocinio avanzata da AO 1 con le osservazioni all'appello. In concreto la riscossione dell'indennità appare tuttavia difficile, se non impossibile, ciò che giustifica di concedere sin d'ora all'interessata il beneficio richiesto (DTF 122 I 322). Ch'essa non abbia risorse sufficienti per finanziare la propria difesa può infatti ritenersi verosimile, avendo essa dovuto ricrearsi una situazione in California e dovendo provvedere dal 1° luglio 2014 a finanziare buona parte del fabbisogno in denaro del figlio. Quanto all'indennità che spetta al patrocinatore d'ufficio, occorre procedere una volta ancora per apprezzamento. Nella fattispecie il legale ha redatto le osservazioni all'appello (14 pagine) e un'istanza del 14 agosto 2012 volta alla revoca di provvedimenti cautelari (11 pagine), oltre a tre lettere di mezza pagina. Anche presumendo qualche colloquio e scambio di corrispondenza con la cliente, come pure il tempo necessario per esaminare le prove assunte in appello, un avvocato ragionevolmente conciso e speditivo non avrebbe verosimilmente dedicato all'assolvimento dell'incarico più di una quindicina d'ore (retribuite fr. 180.– l'una: art. 4 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria: RL 3.1.1.7.1), cui si aggiungono le spese (10%: art. 6 cpv. 1 del regolamento citato) e l'IVA (8%). L'indennità di patrocinio va fissata così in fr. 3200.– complessivi. 15. Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'attribuzione della custodia e dell'autorità parentale non dipende da questioni di valore e può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo all' art. 74 LTF . L'impugnabilità dei dispositivi sull'assistenza giudiziaria, di natura incidentale, segue la via dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Per questi motivi, decide: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 1.2 della sentenza impugnata è riformato come segue: AO 1 è autorizzata a trasferire il domicilio del figlio M \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ (California, Stati Uniti) dal 1° luglio 2014. Il contributo alimentare di fr. 500.– mensili indicizzato stabilito nel dispositivo n. 1.1 a carico di AP 1 è dovuto da allora. Fino a quel momento M \_\_\_\_\_ rimane affidato a AP 1 e le relazioni personali del figlio con la madre rimangono disciplinate nel modo convenuto dalle parti all'udienza in Pretura del 13 gennaio 2010. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Le spese processuali di complessivi fr.

2500.– sono poste a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 5000.– per ripetibili. 3. AP 2 è ammesso al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 1. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per l'appellante alla patrocinatrice d'ufficio un'indennità di fr. 6500.–. 4. AO 1 è ammessa al beneficio del gratuito patrocinio da parte dell'avv. PA 2. Lo Stato del Cantone Ticino verserà per lei al patrocinatore d'ufficio un'indennità di fr. 3200.–. 5. Notificazione: – ; – ; – Stato del Cantone Ticino, Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, Torricella (in estratto, dispositivi n. 3 e 4). Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.